

ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO AMBIENTE
VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 4755 in data 27-08-2025

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RINNOVATA CON P.D. 1738/2024 ALLA SOCIETA' PONTEY S.R.L., RELATIVA ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO TEMPORANEO E SPERIMENTALE DI TRATTAMENTO FANGHI AUTORIZZATO CON P.D. 2642/2024 PRESSO IL SITO DI DISCARICA SITO IN LOC. VALLOILLE NEL COMUNE DI PONTEY, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS PARTE SECONDA DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I..

In vacanza del Dirigente della Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, il Coordinatore del Dipartimento ambiente

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale", con particolare riferimento all'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore";
- richiamato l'articolo 29-nonies del citato decreto, che stabilisce le modalità di valutazione delle richieste di modifiche richieste alle autorizzazioni integrate ambientali (AIA), unitamente a quanto stabilito dal P.D. 1158/2024 recante le linee guida per l'individuazione e valutazione delle modifiche aventi carattere di non sostanzialità;
- richiamato l'articolo 29-sexies del citato decreto, con particolare riferimento al comma 9-ter relativamente alla durata fissata in 9 mesi massimi delle autorizzazioni di impianti aventi caratteristiche di sperimentazione, a condizione che dopo tale periodo la tecnica sia terminata;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3284 del 4 novembre 2006 e s.m.i. concernente le direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni alla gestione delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1738 del 4 aprile 2024 recante "Adozione determinazioni conclusive ex. art. 14-ter, l. 241/1990. Approvazione del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con P.D. 5079/2008, rinnovata con P.D. 725/2012 e s.m.i., volturata con P.D. 383/2020 all'A.T.I. costituita da Valeco s.p.a., Ivies s.p.a. e Cogeis s.p.a. e con P.D. 424/2022 alla Pontey s.c.a.r.l. per la gestione del lotto I – cella C e del lotto II dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in comune di Pontey, loc. Valloille ai sensi del titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006.";

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 2642 in data 20 maggio 2024, recante: "Adozione determinazioni conclusive ex. art. 14-ter, l. 241/1990. Approvazione della modifica non sostanziale dell'A.I.A. rilasciata alla Società VALECO S.p.A. Di Brissogne con P.D. 5079 del 5 dicembre 2008 e s.m.i., volturata con P.D. 424 del 31 gennaio 2022 alla Società Consortile PONTEY A.R.L., rinnovata con P.D. 1738 del 4 aprile 2024 per la gestione di un impianto temporaneo e sperimentale di trattamento fanghi presso la discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in Comune di Pontey, loc. Valloille ai sensi del Titolo III-bis del D. Lgs. 152/2006";

- richiamato il punto 3) del P.D. 2642/2024 sopra richiamato, che dispone "di stabilire che, in base a quanto emerso in sede di Conferenza dei servizi, la sperimentazione si svolgerà nelle seguenti fasi:

- a. Fase 1: prove di miscelazione del rifiuto con calce in benna miscelatrice;
- b. Fase 2: prove di miscelazione a terra mediante l'uso di fresa di tipo agricolo azionata da macchina trattrice;
- c. Fase 3: prove di miscelazione effettuate mediante l'utilizzo di una macchina miscelatrice "da cantiere", come presentata negli allegati forniti nella domanda di autorizzazione";

- richiamato il punto 5) del P.D. 2642/2024 sopra richiamato, che dispone "di stabilire che ogni fase sopra riportata dovrà essere supportata da analisi chimiche atte a verificare il raggiungimento delle caratteristiche chimiche richieste dalla normativa richiamata in premessa, ovvero la valutazione del buon esito delle prove dovrà essere effettuata almeno in riferimento ai parametri di ammissibilità dei rifiuti in ingresso al sito di discarica, unitamente al soddisfacimento di quanto stabilito dall'articolo 7-quinques, comma 5 del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.. Il Gestore non ha la facoltà di procedere nell'attuazione delle fasi successive se le analisi chimiche a supporto non avranno dato esito positivo. A tale proposito il Gestore, al termine di ogni fase e preliminarmente all'avvio della successiva dovrà procedere con l'invio di un report tecnico illustrante le attività effettuate nella fase ritenuta conclusa, le criticità emerse e le soluzioni tecniche individuate per ovviarvi eventualmente e gli esiti analitici emessi dal laboratorio a validazione del trattamento effettuato. L'Amministrazione regionale competente in materia di A.I.A. provvederà in tempi brevi a organizzare un incontro tecnico per la valutazione degli esiti inviati dal Gestore e stabilire la possibilità di avvio della fase successiva";

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 619 in data 11 febbraio 2025, recante: "Approvazione della modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rinnovata con P.D. 1738/2024, relativa alla variazione di titolarità dalla società consortile Pontey a r.l. a favore della società Pontey s.r.l., limitatamente alla cella c lotto i e lotto ii del sito di discarica sito in loc. Valloille nel comune di Pontey, ai sensi del titolo III-bis parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.";

- richiamata la nota pervenuta in data 23 giugno 2025 prot. 45/2025, acquisita in medesima data al prot. n. 4766/TA, con la quale la SOCIETA' PONTEY S.R.L. presenta la domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente alla possibilità di proseguire la gestione dell'impianto temporaneo e sperimentale di trattamento fanghi, autorizzato con P.D. n. 2642 del 20 maggio 2024, trasmettendo la "relazione Fase 1 sperimentazione inertizzazione fanghi della CAS S.p.A.";
- richiamata la nota prot. n. 5239/TA in data 10 luglio 2025, con la quale l'Amministrazione procedente ha comunicato al proponente che ai sensi del punto 5 del P.D. 2642/2024 la prosecuzione delle attività di sperimentazione può essere effettuata esclusivamente a seguito della valutazione positiva, effettuata in ambito tecnico formalmente convocato, dei risultati ottenuti fino a quel momento;
- richiamata la nota prot. n. 5421/TA in data 17 luglio 2025, con la quale l'Amministrazione procedente ha provveduto a convocare un incontro tecnico in data 22 luglio 2025, per la valutazione della richieste avanzate da PONTEY s.r.l., come indicato al punto precedente;
- richiamata la nota prot. n. 6250/TA del 20 agosto 2025 mediante la quale l'Amministrazione procedente ha trasmesso il verbale dell'incontro tecnico tenutosi in data 22 luglio 2025, nel quale si riporta la positiva valutazione delle prove finora effettuate dal Gestore unitamente al nulla osta alla prosecuzione della sperimentazione al fine di ottimizzare le fasi di lavorazione con particolare riferimento alla fase di stabilizzazione del processato;
- dato atto che nel verbale citato, ai sensi della normativa richiamata, è stato definito che il periodo di sperimentazione abbia durata massima di 9 mesi a partire dalla numerazione del documento autorizzativo;
- considerate le specifiche condizioni meteorologiche del sito di discarica, nel verbale richiamato è stato definito che il periodo di sperimentazione sia interrotto nel periodo invernale, ovvero suddiviso in due periodi indicativamente di pari durata: il Gestore dovrà provvedere a comunicare la conclusione del primo periodo unitamente all'invio della rendicontazione tecnica dei risultati di sperimentazione ottenuti. I risultati dovranno essere valutati positivamente in apposito ambito tecnico preliminarmente all'avvio della terza fase di sperimentazione le cui modalità operative dovranno essere esplicitate nella relazione tecnica di presentazione dei risultati che sarà predisposta dal Gestore a conclusione della fase 2;
- dato atto che nel verbale citato il Gestore ha comunicato che la Fase 2 di sperimentazione sarà svolta con le medesime modalità operative messe in atto nella fase 1 conclusa, con l'obiettivo, in particolare, di affinare le modalità di stabilizzazione del rifiuto anche mediante l'utilizzo di terre e rocce da scavo (sottoprodotti) conformi ai limiti di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del D.lgs n. 152/2006 e smi per tutti i parametri del set analitico minimale della tabella 4.1 del DPR 120/2017 e smi oppure con le scorie di acciaieria che vengono conferite attualmente presso l'impianto di discarica come rifiuto di cui al codice EER 100202. La prossima fase di ottimizzazione del processo dovrà perseguire anche il miglioramento ulteriore della percentuale di abbattimento dei metalli presenti nei fanghi lavorati;
- ritenuto, in base a quanto riportato nel punto precedente, di provvedere alla ridefinizione delle fasi operative di sperimentazione previste al punto 3) del P.D. 2642/2024;
- dato atto che il proponente ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. 1878/2017 e s.m.i.;

- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale e successive modificazioni e integrazioni;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 575 in data 22 maggio 2023 recante il conferimento dell’incarico dirigenziale di primo livello al sottoscritto;

DECIDE

- 1) di approvare la modifica non sostanziale all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rinnovata con P.D. 1738/2024 alla Società PONTEY s.r.l., inerente alla gestione di un impianto temporaneo e sperimentale di trattamento fanghi presso la discarica per rifiuti speciali non pericolosi ubicato in comune di Pontey, loc. Valloille;
- 2) di autorizzare la gestione e il trattamento di rifiuti tramite l’impianto sperimentale e temporaneo presso il sito di discarica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e che il medesimo dovrà essere rimosso al termine delle operazioni di trattamento valutate in ambito tecnico e riportate in premessa, i cui esiti saranno valutati e condivisi nelle sedi che saranno individuate, ovvero in base a quanto riportato nel presente provvedimento autorizzativo;
- 3) di stabilire che, in base a quanto emerso in sede di Conferenza dei servizi, la sperimentazione si svolgerà nelle seguenti fasi:
 - a) Fase 1 già conclusa: prove di miscelazione del rifiuto con calce in benna miscelatrice;
 - b) Fase 2: prove di miscelazione del rifiuto con calce in benna miscelatrice per affinamento del processo di abbattimento metalli e ottimizzazione del processo di stabilizzazione;
 - c) Fase 3: prove di miscelazione effettuate mediante l’utilizzo di una macchina miscelatrice “da cantiere”;
- 4) di subordinare lo svolgimento della sperimentazione oggetto di valutazione all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) inviare nota di indicazione della data di avvio della prima fase di sperimentazione;
 - b) la fase di sperimentazione dovrà essere supportata da analisi chimiche atte a verificare il raggiungimento delle caratteristiche chimiche richieste dalla normativa richiamata in premessa, ovvero la valutazione del buon esito delle prove. La caratterizzazione deve essere effettuata sia preliminarmente all’avvio delle attività di trattamento sia a conclusione del processo di lavorazione; i parametri oggetto di analisi dovranno essere almeno sia quelli previsti per l’ammissibilità dei rifiuti in ingresso al sito di discarica sia quelli stabiliti dall’articolo 7-quinques, comma 5 del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i..
 - c) al termine di ogni fase e preliminarmente all’avvio della successiva dovrà procedere con l’invio di un report tecnico illustrante le attività effettuate nella fase ritenuta conclusa, le

eventuali problematiche emerse e le soluzioni tecniche individuate per ovviarvi e gli esiti analitici emessi dal laboratorio a validazione del trattamento effettuato. L'Amministrazione regionale competente in materia di A.I.A. provvederà a organizzare un incontro tecnico per la valutazione degli esiti inviati dal Gestore e stabilire la possibilità di avvio della fase successiva. Nell'ambito della rendicontazione dei risultati ottenuti dalla fase 2, il Gestore dovrà inviare un documento tecnico descrittivo delle modalità operative che saranno attuate nella fase 3 successiva per la valutazione;

- d) applicare le idonee attività gestionali atte a limitare i depositi in cumuli scoperti di materiale da trattare prediligendo il gestione mediante cassoni di tipo stagno e coperto, ovvero di adottare tutte le misure necessarie a limitare il sollevamento del medesimo mediante azione eolica e l'esposizione alle intemperie; a tale proposito il rifiuto in ingresso deve giungere in cassoni stagni e dotati di copertura e lì deve essere conservato fino al trattamento;
 - e) gli eventuali cumuli di rifiuto gestiti esternamente ai cassoni dovranno avere le dimensioni minime possibili, dovranno essere oggetto di minor movimentazione possibile e posizionati su substrato di ricopertura rifiuti in uso presso il sito e riposizionati in cassone non appena possibile;
 - f) il Gestore dovrà organizzare, quanto più tecnicamente possibile, le fasi di essiccazione all'interno dei cassoni fino alla conclusione della singola prova, ovvero al conferimento presso idonea destinazione finale;
 - g) le operazioni di trattamento rifiuti dovranno essere effettuate in condizioni di calma di vento e in assenza di pioggia. In ogni fase i cassoni di deposito rifiuti dovranno permanere chiusi all'azione degli agenti atmosferici;
 - h) il Gestore dovrà intervenire, per quanto possibile, presso in trasportatore dei rifiuti affinché i cassoni di conferimento siano dotati di teloni saldamente chiusi al fine di evitare dispersioni e risollevarimenti soprattutto in ragione del possibile transito all'interno di centri abitati;
 - i) qualunque sia l'esito della singola sperimentazione, il rifiuto trattato dovrà essere conferito presso idoneo sito di trattamento o stoccaggio preventivamente individuato dal Gestore, ovvero non potrà essere conferito presso l'area di discarica del sito di Pontey;
- 5) di stabilire che le fasi di sperimentazione saranno effettuate all'interno del sub-lotto 1 del lotto 2 del sito di discarica;
- 6) di stabilire che nel periodo di sperimentazione potrà essere trattata una quantità massima di rifiuto in ingresso, avente codice EER 060502*, pari a 200 tonnellate. Le operazioni a cui saranno sottoposti i rifiuti sono identificate D14 e D15 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; il rifiuto in uscita dal processo di trattamento potrà avere i seguenti codici EER, in base alla caratterizzazione chimico-fisica:
- a) 190304* (rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08)
 - b) 190305 (rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 190304).
- 7) di stabilire in 75 tonnellate il quantitativo massimo stoccabile di rifiuto in ingresso al processo di pretrattamento e in 100 tonnellate il quantitativo massimo stoccabile in uscita dal trattamento, ovvero in attesa di smaltimento;
- 8) di stabilire che le terre e rocce da scavo che saranno utilizzate all'interno del ciclo lavorativo siano conformi ai limiti di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e smi per tutti i parametri del set analitico minimale della tabella 4.1 del DPR 120/2017 e s.m.i.;

- 9) di stabilire che il Gestore dovrà, preliminarmente all'utilizzo del rifiuto individuato dal codice EER 100202 nel processo di sperimentazione, richiedere all'Amministrazione regionale competente in materia di AIA l'autorizzazione a sottoporre tale rifiuto ad attività di gestione D14;
- 10) di stabilire che, in base a quanto riportato nelle premesse, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto oggetto di valutazione abbia durata di 9 mesi a partire dalla numerazione del presente provvedimento. Al contempo si stabilisce che tale periodo sia interrotto nel periodo invernale per proseguire nei mesi primaverili: il Gestore dovrà comunicare la data di sospensione delle operazioni e quella del seguente riavvio, fermo restando che la somma della durata dei due periodi sia di 9 mesi. In ogni caso il periodo di sperimentazione autorizzata con il presente provvedimento dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2026;
- 11) di stabilire che la validità dell'autorizzazione cesserà anticipatamente al momento del raggiungimento di 200 tonnellate trattate o al raggiungimento dell'esito positivo comunicato mediante apposita relazione tecnica da inviare alle Amministrazioni regionali competente in materia di A.I.A. e rifiuti, all'Amministrazione comunale e agli enti di controllo. Parimenti, si definisce la conclusione anticipata del periodo di validità del presente provvedimento autorizzativo nel caso di comunicazione da parte del Gestore degli esiti negativi di una delle fasi di sperimentazione;
- 12) di stabilire che, in caso di esito positivo della sperimentazione, l'impianto definitivo non potrà essere posizionato nel sito di discarica di Pontey;
- 13) di stabilire che il Gestore proceda alla stipula delle garanzie finanziarie relative alle attività oggetto della presente autorizzazione, in base a quanto previsto dalla DGR 3284 del 04/11/2006: per le attività classificate come D14 è previsto un ammontare di 15€/t o un importo minimo di 100.000,00€, mentre per le attività individuate come D15 l'importo ammonta a 300€/t di stoccaggio. L'ammontare è ridotto del 10%, essendo il Gestore in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001:2015, ai sensi dell'art. 5, comma 5.6 della DGR 3284/2006. Ciò detto, di seguito si riporta il calcolo della prestazione richiesta:
- Operazione D14: $15€/t * 200t = 3.000€$, ma importo minimo previsto: 100.000€
Operazione D15: $300€/t * 100t = 30.000€$
Riduzione prevista: 10%
Ammontare della garanzia finanziaria: 117.000€.
- 14) la durata della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla scadenza dell'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento, oltre ad ulteriori due anni, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato A alla DGR 3284/2006. Le operazioni di sperimentazione potranno iniziare a far data dal provvedimento di accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Regione;
- 15) di stabilire che la Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazioni ambientali e tutela della qualità dell'aria notifichi il presente provvedimento alla SOCIETA' PONTEY S.R.L. e ad ogni altro soggetto ritenuto interessato e provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Amministrazione regionale;
- 16) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE
- Xavier CORNAZ -

IL COORDINATORE
- Luca FRANZOSO -

LUCA FRANZOSO

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 28/08/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO